



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Giugno 2010

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Stefano Ranucci



Roma, 7 luglio 2010

Indice

LEGISLAZIONE

3

DISEGNO DI LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI – CODICE DELLE AUTONOMIE	3
Premessa	3
La struttura del disegno di legge	3
Le finalità e l'oggetto del disegno di legge sulle autonomie locali	4
Le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane	5
Il conferimento di deleghe al governo per il trasferimento di ulteriori funzioni agli enti locali	9
Il trasferimento delle funzioni dalle regioni	9
La Carta delle Autonomie	10
Suppressione di enti e organismi locali	10
Definizione e disciplina del piccolo comune	11
Modifiche alla disciplina del Direttore generale degli enti locali	11
Nuova disciplina dei controlli	11
Allargamento degli ambiti di controllo	12
Modifiche nella disciplina della revisione economico finanziaria	13
APPENDICE 1 – TAVOLA DI CONFRONTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL TUEL	15

LEGISLAZIONE

Disegno di Legge sulle autonomie locali – Codice delle autonomie

Premessa

Il disegno di legge sulle autonomie locali è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2010 ed è ora in discussione al Senato (*Atto Senato 2259 6 luglio 2010*). Il disegno di legge contiene disposizioni relative all'*individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali Riordino di enti ed organismi decentrati*. Il testo all'esame del Senato ha come obiettivo la modifica ed adeguamento della disciplina degli enti locali al fine di dare applicazione alle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione agli articoli 114, 117 e 118. Il disegno di legge, qualora approvato, prevede una serie di modifiche al *decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267*, il Testo Unico Enti Locali (di seguito Testo Unico o TUEL) e l'attribuzione di numerose deleghe al Governo in materia di trasferimento delle funzioni amministrative, adozione della Carta delle autonomie locali e razionalizzazione degli uffici decentrati dello Stato.

La struttura del disegno di legge

Il disegno di legge sulle autonomie locali è articolato in 10 Capi per un totale di 27 articoli. Nella tabella di seguito è riepilogata la struttura del disegno di legge con l'individuazione del contenuto dei diversi articoli.

CAPO	Articoli	Contenuto
CAPO I Principi Generali	Art. 1	Descrizione delle finalità ed oggetto del disegno di legge.
CAPO II Funzioni Fondamentali	Artt. da 2 a 8	Individuazione disciplina e modalità di esercizio delle Funzioni fondamentali per comuni, province, e città metropolitane.
CAPO III Funzioni Amministrative degli Enti locali	Artt. da 9 a 14	Disciplina del trasferimento delle Funzioni alle autonomie locali anche attraverso il conferimento di deleghe al Governo. Adozione della Carta delle autonomie locali.
CAPO IV Razionalizzazione degli Uffici decentrati dello Stato	Art.15	Delega al Governo per l'organizzazione degli uffici territoriali del Governo.
CAPO V Soppressioni ed abrogazioni	Artt. da 16 a 18	Disposizioni relative alla soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago,

relative ad Enti e Organismi		delle circoscrizioni di decentramento comunale e dei consorzi di funzioni tra enti locali.
CAPO VI Organi degli Enti locali	Art. 19	Modifiche al Testo Unico in relazione alle Attribuzioni dei Consigli.
CAPO VII Norma in Materia di piccoli Comuni	Artt. da 20 a 22	Definizione e disciplina dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
CAPO VIII Direttore generale degli Enti locali	Art. 23	Modifiche al Testo Unico relative alla figura del Direttore generale degli enti locali.
CAPO IX Controlli	Artt. 24 e 25	Modifiche al sistema di controlli negli enti locali e di revisione economico finanziaria.
CAPO X Norme Finali e Abrogazioni	Artt. 26 e 27	Modifiche ed abrogazioni delle disposizioni del Testo Unico e ad altre disposizioni normative per renderle omogenee al contenuto del disegno di legge.

Nel presente documento sarà illustrato il contenuto degli articoli del disegno di legge ad esclusione dell'art. 15 - Capo IV - Razionalizzazione degli uffici decentrati dello Stato, in quanto le disposizioni contenute in tale articolo non producono effetti diretti sugli enti locali, ma attengono alla riorganizzazione su base territoriale degli uffici territoriali del Governo.

Le finalità e l'oggetto del disegno di legge sulle autonomie locali

Oggetto del provvedimento è l'individuazione e la disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, anche attraverso l'esercizio di tali funzioni in forma associata. Lo scopo ultimo è la razionalizzazione delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, da ottenere, attraverso il perseguimento delle condizioni di efficienza ed efficacia nella loro gestione.

Il disegno di legge prevede in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 118 della Costituzione l'individuazione e trasferimento di funzioni amministrative agli enti territoriali; l'attuazione di tali precetti deve essere effettuata in conformità con gli impegni finanziari assunti nel patto di stabilità e crescita (ovvero gli impegni assunti in ambito comunitario) e con la disciplina del patto di stabilità interno.

Le disposizioni del provvedimento si ispirano al principio di coerenza tra funzioni trasferite e dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle funzioni amministrative e l'eliminazione di duplicazioni.

Le previsioni contenute nel disegno di legge disciplinano inoltre:

- ✓ la soppressione e la razionalizzazione di enti statali, regionali e locali con l'attribuzione delle relative funzioni e risorse ad altri enti;
- ✓ la definizione dei piccoli comuni;
- ✓ la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
- ✓ la modifica della disciplina del direttore generale degli enti locali;
- ✓ la modifica del sistema dei controlli negli enti locali e dell'attività di revisione legale.

Le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane

Il disegno di legge individua in modo puntuale le funzioni fondamentali che sono attribuite agli enti locali e le modalità di esercizio di tali funzioni. In base al dettato degli articoli contenuti nel provvedimento, nell'ambito del coordinamento con le funzioni di programmazione delle regioni, sono riconosciute ai comuni le seguenti funzioni fondamentali raggruppate per categorie logiche:

- la pianificazione e l'organizzazione dell'attività dell'ente, consistente nelle funzioni di programmazione, normazione e gestione delle funzioni assegnate, delle risorse e del personale attribuito, delle attività di gestione contabile e finanziaria e dell'attività di controllo interno.
- La gestione ed il controllo del territorio comunale in relazione alle scelte di organizzazione dei servizi pubblici, edilizia, viabilità e trasporti, assistenza sociale, servizi scolastici (fino all'istruzione secondaria di primo grado), dei servizi di polizia municipale e amministrativa, dei servizi anagrafici e della gestione dei registri dello stato civile e della popolazione.
- La tutela e valorizzazione del patrimonio dell'ente locale attraverso l'attribuzione della gestione del catasto con esclusione delle funzioni mantenute dallo Stato, la gestione di teatri, musei e degli altri beni di valore artistico e culturale di interesse comunale e l'attività di prevenzione e pianificazione delle emergenze svolta sul territorio comunale dalla protezione civile.
- L'esercizio di attività autorizzativa e di controllo su servizi di rilevanza economica per la cittadinanza amministrata; quali le attività di coordinamento delle attività commerciali, la semplificazione e l'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della realizzazione e localizzazione delle attività produttive sul territorio, l'accertamento di illeciti amministrative, dei tributi comunali e l'irrogazione di sanzioni.

L'elencazione completa delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni è contenuta nella tabella di seguito riportata.

FUNZIONI FONDAMENTALI ATTRIBUITE AI COMUNI
1. Attività normativa sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria;
2. Programmazione e pianificazione delle funzioni spettanti;
3. Organizzazione dell'amministrazione e gestione del personale;
4. Controllo interno;
5. Gestione finanziaria e contabile;
6. Vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
7. Organizzazione dei servizi pubblici di ambito comunale;
8. Coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici servizi, in coerenza con la programmazione regionale;
9. Semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione per la localizzazione e realizzazione delle attività produttive;
10. Funzioni in materia di catasto ad esclusione delle funzioni mantenute dallo Stato;
11. Funzioni in materia edilizia, vigilanza e controllo del territorio;
12. Pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia di ambito comunale;
13. Attività della protezione civile in ambito comunale per la previsione, prevenzione e pianificazione di emergenze e coordinamento dei primi soccorsi;
14. Costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali e della circolazione stradale urbana e rurale;
15. Pianificazione dei trasporti e dei servizi di trasporto pubblico in ambito comunale e autorizzazione e controllo dei servizi di trasporto privato;
16. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
17. Edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici fino all'istruzione secondaria di primo grado;
18. Gestione e conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale ed archivi comunali;
19. Attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dell'autorità sanitaria locale;
20. Accertamento degli illeciti amministrativi ed irrogazione delle relative sanzioni per quanto di competenza;
21. Organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale, amministrativa e statale per i settori ed i tributi di competenza comunale;
22. Tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Anche per le province l'attribuzione di funzioni fondamentali replica lo schema utilizzato per i comuni, sono infatti riconosciute alle province le seguenti funzioni fondamentali raggruppate per categorie logiche:

- la pianificazione ed organizzazione dell'attività dell'ente, consistente nelle funzioni di programmazione, normazione e gestione delle funzioni assegnate, delle risorse e del per-

sonale attribuito, delle attività di gestione contabile e finanziaria e dell'attività di controllo interno.

- La gestione ed il controllo del territorio provinciale e dei servizi pubblici erogati in relazione alle scelte di organizzazione dei trasporti e della viabilità provinciale, dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado e dei servizi di polizia locale.
- La tutela e valorizzazione del territorio dell'ente locale con particolare riferimento agli interventi a difesa del suolo, l'attività della protezione civile di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali, i piani di risanamento delle aree ad elevato rischio aziendale; la tutela e valorizzazione dell'ambiente, i controlli sugli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche e la gestione e tutela del patrimonio ittico e venatorio, oltre che la programmazione ed organizzazione dell'attività di smaltimento rifiuti a livello provinciale.
- L'esercizio di attività finalizzate allo sviluppo economico dei territori di riferimento, attraverso la gestione ed organizzazione dei servizi per il lavoro, le politiche per l'impiego e l'attività di formazione professionale in ambito provinciale.

L'elencazione completa delle funzioni attribuite alle province è contenuta nella tabella di seguito riportata.

FUNZIONI FONDAMENTALI ATTRIBUITE ALLE PROVINCE
1. Attività normativa sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria;
2. programmazione e pianificazione delle funzioni spettanti;
3. organizzazione dell'amministrazione e gestione del personale;
4. controllo interno;
5. gestione finanziaria e contabile;
6. organizzazione dei servizi pubblici di ambito provinciale;
7. vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza e gestione della polizia locale;
8. pianificazione territoriale provinciale;
9. gestione integrata di interventi a difesa del suolo;
10. attività in ambito provinciale della protezione civile per la previsione, prevenzione e pianificazione di emergenze, per la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriale, ed attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale.
11. tutela e valorizzazione dell'ambiente, controlli su scarichi delle acque reflue, delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche e pianificazione e controllo sull'attività di smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
12. tutela e gestione del patrimonio ittico e venatorio;
13. pianificazione dei trasporti e dei servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale ed autorizzazione e controllo dei servizi di trasporto privato;
14. costruzione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e organizzazione della circolazione stradale sulle stesse;
15. edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di se-

condo grado;
16. programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche per l'impiego;
17. programmazione, organizzazione e gestione dei servizi delle attività di formazione professionale in ambito provinciale;
18. promozione e coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

In ultimo, per le città metropolitane il disegno di legge prevede, accanto all'attribuzione delle funzioni previste per le province, l'attribuzione delle seguenti funzioni:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- azione sussidiaria e di coordinamento tecnico-amministrativa dei comuni;
- pianificazione territoriale delle reti di infrastrutture;
- mobilità e viabilità metropolitana;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

La norma in corso di approvazione disciplina, inoltre, le modalità di esercizio e l'organizzazione su base territoriale di tali funzioni. È previsto infatti che le regioni per le materie di propria competenza possano modificare le attribuzioni delle funzioni fondamentali da un ente territoriale ad un altro. Previa accordo sancito in sede di Conferenza unifica con gli enti interessati, le regioni possono attribuire ai comuni funzioni fondamentali attribuite alla province o viceversa, attribuire funzioni fondamentali dei comuni alle province. In ogni caso, in virtù della cosiddetta "disposizione di salvaguardia", le funzioni fondamentali non possono essere attribuite ad enti o agenzie statali o regionali e l'attribuzione può essere effettuata solo a quegli enti ed agenzie dell'ente locale cui sono attribuite le funzioni fondamentali.

In relazione alle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali il Ddl prevede l'obbligatorietà dell'esercizio della funzione fondamentale da parte dell'ente titolare e dispone per la maggior parte delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali la possibilità dell'esercizio in forma associata.

L'esercizio in forma associata per i comuni è effettuato attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata per alcune specifiche funzioni fondamentali. Al fine di evitare duplicazioni, le funzioni svolte in forma associata non possono essere svolte anche singolarmente degli enti locali.

Le regioni, per le materie di propria esclusiva competenza, possono prevedere lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni di alcune specifiche funzioni laddove la dimensione

territoriale ottimale di esercizio della funzione sia relativa ad aree territoriali appartenenti a più comuni. Discorso analogo può essere fatto per le province che possono esercitare le proprie funzioni fondamentali in forma associata.

Le uniche forme previste nel Ddl per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali sono la Convenzione o l'Unione di Comuni come disciplinate dagli articoli 30 e 32 del Testo Unico; ogni comune può partecipare ad una sola Unione di Comuni.

Il disegno di legge interviene, inoltre, nella modifica dell'articolo 32 del Testo unico nella parte in cui disciplina il funzionamento dell'Unione di Comuni, si rimanda all'appendice al presente lavoro nella quale sono evidenziate le modifiche che il disegno di legge intende apportare al Testo Unico degli Enti Locali.

Il conferimento di deleghe al governo per il trasferimento di ulteriori funzioni agli enti locali

In attuazione del dettato dell'art 118 della Costituzione, il Ddl sulle autonomie locali disciplina il contenuto della delega al governo per l'attribuzione di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato agli enti territoriali. Nell'art. 9 del Ddl è previsto il conferimento di delega al Governo affinché individui, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge (a seguito dunque del completamento dell'iter parlamentare), le funzioni attribuite allo Stato e le funzioni amministrative che, non richiedendo un esercizio unitario, possono essere attribuite agli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni).

A fronte della titolarità della funzione trasferita è associato il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, inoltre, nell'ipotesi di trasferimento di funzioni dallo Stato all'Ente locale, deve essere individuata la modalità e l'ammontare di risorse finanziarie sufficienti all'esercizio della funzione anche in considerazione delle disposizioni contenute nella *Legge n. 42 del 5 maggio 2009* sul Federalismo Fiscale.

Il trasferimento delle funzioni dalle regioni

Nel disegno di legge sono previste per le regioni una serie di obblighi legati all'adeguamento della legislazione regionale alla nuova organizzazione su base locale delle funzioni amministrative. Le regioni, con proprie leggi, per le materie costituzionalmente di propria competenza, devono:

- ✓ adeguare la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali;

- ✓ sopprimere ed accorpate le strutture, enti ed organismi intermedi titolari di funzioni coincidenti con le funzioni trasferite a comuni, province, per evitare duplicazioni di funzioni;
- ✓ conferire le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali a comuni, province e città metropolitane in coerenza con i trasferimenti dello Stato;
- ✓ conferire funzioni proprie agli enti locali laddove ritengano che possano essere meglio esercitate su base locale;
- ✓ disciplinare le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di propria competenza trasferite agli enti locali.

La Carta delle Autonomie

Tra le deleghe conferite al Governo è prevista inoltre l'elaborazione ed adozione di un codice, la "Carta delle Autonomie", che raccolga e coordini tutte le disposizioni statali di disciplina degli enti locali. Il contenuto puntuale della Carta delle Autonomie individuato nella delega è il seguente:

- ✓ coordinamento formale, terminologico e sostanziale delle legislazione statale al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- ✓ revisione delle disposizioni contenute nel Testo Unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale come definito dalla *Legge costituzionale n. 3 del 2001*;
- ✓ adeguamento delle disposizioni contenute nel Testo Unico alla legislazione successiva alla sua emanazione;
- ✓ rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

Soppressione di enti e organismi locali

Con l'entrata in vigore del provvedimento è prevista la possibilità da parte delle regioni di sopprimere le comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e di attribuire le funzioni ad esse spettanti ad altri enti locali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Sempre nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione dell'apparato pubblico è attribuita ai comuni la potestà di disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale eliminate con *Legge 23 dicembre 2009 n. 191* (Finanziaria 2010). Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per i quali non è sancito l'obbligo di soppressione delle circoscrizioni, il Ddl prevede un numero massimo dei componenti degli organi direttivi pari ad otto se il comune ha una popolazione inferiore a 500.000 abitanti e pari a dodici per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Il Ddl prevede inoltre, la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, stabilendo il trasferimento delle risorse umane e strumentali all'ente locale cui sono trasferite le funzioni precedentemente svolte dal consorzio.

Definizione e disciplina del piccolo comune

Nel Ddl sono contenute una serie di semplificazioni amministrative per i piccoli comuni. L'art. 20 del disegno di legge definisce come piccolo comune l'ente locale con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

Le semplificazioni previste riguardano la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori pubblici ed il processo di elaborazione dei documenti contabili e finanziari.

Ai fini della elaborazione del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e del rendiconto della gestione sono utilizzati modelli semplificati da approvare con specifici provvedimenti ed è facoltativa l'applicazione dell'art. 229 del Testo Unico ovvero della redazione del Conto Economico. I piccoli comuni sono inoltre esclusi dall'obbligo di esercizio di specifici controlli interni introdotti dal Ddl e che saranno illustrati nel seguito del presente documento (art. 147 *quater* - Controlli sulle società partecipate ed art. 147 *quinquies* - Controllo sugli equilibri finanziari).

Modifiche alla disciplina del Direttore generale degli enti locali

Il Ddl modifica la disciplina del Testo Unico prevedendo soglie dimensionali più elevate per la nomina da parte dei comuni del Direttore generale. La nomina del Direttore generale sarà infatti possibile in quei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (ora la soglia è di 15.000). I comuni di dimensioni minori potranno nominare un Direttore generale solo a seguito di stipula di convenzioni con altri comuni laddove la popolazione complessiva dei Comuni in convenzione sia superiore a 100.000 abitanti.

Nuova disciplina dei controlli

Il disegno di legge contiene una serie di articoli che riscrivono la disciplina dei controlli per le autonomie locali. Il decreto prevede infatti:

- ✓ l'allargamento degli ambiti di controllo e degli strumenti per effettuarlo, attraverso l'inserimenti di numerosi articoli al Testo Unico;
- ✓ modifiche al sistema di revisione legale degli enti locali.

Le modifiche nascono dall'esigenza di rendere il sistema dei controlli coerente con il nuovo assetto organizzativo e funzionale degli enti locali e per meglio rispondere alle finalità ed agli

obiettivi introdotti nella disciplina degli enti territoriali da altre disposizioni normative, quali ad esempio la riforma sulla Trasparenza, Valutazione e Merito (*Legge 15/2009 e Dlgs 150/2009*) e le esigenze di raggiungimento degli equilibri nella finanza pubblica.

Allargamento degli ambiti di controllo

L'allargamento degli ambiti di controllo è realizzato attraverso la modifica di alcuni articoli del Testo Unico. Le modifiche apportate all'articolo 49 prevedono la richiesta di parere del responsabile della ragioneria dell'ente per tutte quelle proposte di delibera (con esclusione degli atti di mero indirizzo) che determinano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La Giunta o il Consiglio qualora non intendesse conformarsi al parere espresso del responsabile di servizio deve dare adeguata motivazione.

Sempre in relazione al sistema dei controlli il disegno di legge modifica l'art. 147 introducendo le seguenti dimensioni oggetto di controllo:

- ✓ controllo di tipo strategico e per obiettivi e risultati;
- ✓ controllo di coerenza tra scelte attuate in applicazione dei piani ed i risultati conseguiti;
- ✓ controllo degli equilibri finanziari della gestione in relazione agli obiettivi di stabilità della finanza pubblica determinanti dal patto di stabilità interna;
- ✓ controllo degli organismi esterni all'ente anche attraverso la redazione del bilancio consolidato;
- ✓ controllo sulla qualità dei servizi erogati direttamente o indirettamente da parte dell'ente.

Il funzionamento del sistema dei controlli interni è sottoposto a verifica da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti attraverso l'invio da parte del Sindaco o del Presidente della provincia di un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni.

Novità che saranno introdotte con l'approvazione del disegno di legge riguardano la previsione del controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 *bis*) da effettuarsi nella fase preventiva della formazione di un atto a cura dei responsabili dei rispettivi servizi e nella fase successiva secondo i principi generali di revisione aziendale. Le risultanze del controllo devono essere trasmesse periodicamente ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio comunale.

Altra tipologia di controllo che sarà introdotta con l'approvazione del disegno di legge riguarda il controllo strategico (art. 147 *ter*), consistente nella verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi predefiniti. La valutazione effettuata tiene conto anche degli aspetti di natura qualita-

tiva e di processo nel raggiungimento degli obiettivi e della capacità di soddisfare la domanda espressa da parte dei cittadini.

Incrementi nell'attività di controllo riguardano gli aspetti economico finanziari della gestione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (sono dunque esclusi i piccoli comuni) è previsto il controllo sulle società partecipate dall'Ente (art. 147 *quater*) attraverso la realizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- ✓ i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
- ✓ il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica;
- ✓ la qualità dei servizi erogati;
- ✓ il rispetto dei contratti di servizio.

Il Ddl prevede inoltre la realizzazione di un bilancio di esercizio consolidato del gruppo pubblico redatto sulla base della competenza economica.

Il rafforzamento dei controlli sugli aspetti economico finanziari è ribadito nell'art. 147 *quinquies* che stabilisce l'obbligo di controllo degli equilibri finanziari da parte del responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell'organo di revisione. L'ultimo comma dell'articolo ribadisce che la verifica delle condizioni di equilibrio finanziario debba essere effettuata tenendo in debita considerazione anche l'andamento degli organismi gestionali esterni.

Modifiche nella disciplina della revisione economico finanziaria

Di sicuro interesse sono le novità introdotte nell'attività di revisione economico finanziaria degli enti locali; il Ddl modifica l'art. 234 del Testo unico. Nel nuovo testo proposto, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti (attualmente non è prevista alcuna maggioranza qualificata) il collegio dei revisori composto da tre membri. I revisori sono scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (ora Revisori Legali); i criteri per la scelta dei revisori sono individuati nello statuto dell'ente e sono volti a garantire specifica professionalità ed a privilegiare il credito formativo.

Il credito formativo rappresenta un indicatore che misura il livello di professionalità e di conoscenza delle problematiche proprie della revisione negli enti locali, per tale motivo una delle misure del credito formativo è rappresentata dalla partecipazione a specifici corsi di formazione che saranno organizzati dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, anche in virtù di accordi e convenzioni stipulate con l'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l'Istituto dei Revisori Contabili (Revisori Legali).

Per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti il Ddl prevede la possibilità di affidare la revisione ad un revisore unico ovvero a parità di costo ad un collegio composto da tre membri.

Il disegno di legge interviene inoltre a modificare le funzioni attribuite dell'organo di revisione; in base a tale provvedimento l'organo di revisione redige pareri in materia di:

1. strumenti di programmazione economico finanziaria;
2. proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4. proposte di ricorso all'indebitamento;
5. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente;
6. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

I pareri devono esprimere un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti. Nella elaborazione del giudizio su tali fattori devono essere considerate le attestazioni del responsabile del servizio finanziario e le variazioni rilevate rispetto all'anno precedente.

L'importanza dei pareri (che diventano obbligatori) e l'influenza che essi hanno sull'operato degli organi consiliari è stata molto rafforzata nelle previsioni del disegno di legge, nella misura in cui la mancata adozione delle proposte avanzate dall'organo di revisione deve essere adeguatamente motivata da parte dell'organo consiliare.

Tra le funzioni che l'organo di revisione deve svolgere è stato inserito il controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente, la verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Nell'appendice al presente documento è sviluppata una tabella di confronto che evidenzia tutte le novità introdotte e le modifiche effettuate al Testo Unico, per ulteriori approfondimenti si rimanda all'appendice al presente documento.

Appendice 1 – Tavola di confronto delle principali modifiche al TUEL

Testo vigente Testo Unico Enti Locali	Testo come modificato dal Ddl Autonomie Locali
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Circoscrizioni di decentramento comunale</i></p> <p>1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.</p> <p>2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.</p> <p>3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.</p> <p>4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Circoscrizioni di decentramento comunale</i></p> <p>1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.</p> <p>2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.</p> <p>3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.</p> <p>4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i> <i>Unioni di comuni</i></p> <p>1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.</p> <p>2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.</p> <p>3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.</p> <p>5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i> <i>Unioni di comuni</i></p> <p>1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.</p> <p>2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.</p> <p>3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle mino-</p>

<p>Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.</p>	<p>ranze 4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i> <i>Attribuzioni dei consigli</i></p> <p>1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i> <i>Attribuzioni dei consigli</i></p> <p>1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; a-bis) controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta,</p>

<p>servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;</p> <p>m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.</p> <p>3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.</p> <p>4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>	<p>appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;</p> <p>m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3.</p> <p>3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3</p> <p>4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 44</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Garanzia delle minoranze e controllo consiliare</i></p> <p>1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.</p> <p>2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 44</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Garanzia delle minoranze e controllo consiliare</i></p> <p>1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.</p> <p>2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.</p> <p>2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 48</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Competenze delle giunte</i></p> <p>1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p> <p>2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 48</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Competenze delle giunte</i></p> <p>1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p> <p>2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.</p>

<p>3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.</p>	<p>3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 49</i> <i>Pareri dei responsabili dei servizi</i></p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 49</i> <i>Pareri dei responsabili dei servizi</i></p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 108</i> <i>Direttore generale</i></p> <p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p> <p>2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.</p> <p>4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 108</i> <i>Direttore generale</i></p> <p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p> <p>2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 100.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.</p> <p>4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni</p>

<p>possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.</p>	<p>possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 147</i> <i>Tipologia dei controlli interni</i></p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;</p> <p>d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.</p> <p>2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p> <p>5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione. d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147</i> <i>Tipologia dei controlli interni</i></p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:</p> <p>a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;</p> <p>c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;</p> <p>d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;</p> <p>e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.</p> <p>2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.</p> <p>3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di</p>

	<p>controllo, laddove istituite.</p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p> <p>5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo, di natura collaborativa, sulla gestione degli enti locali, verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</i></p> <p>1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147-ter</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Controllo strategico</i></p> <p>1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizza-</p>

	<p>zione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147-quater</i> <i>Controlli sulle società partecipate</i></p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità, dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147-quinquies</i> <i>Controllo sugli equilibri finanziari</i></p> <p>1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche</p>

	la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni.
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 147-sexies</i> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies è obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 151</i> <i>Principi in materia di contabilità</i></p> <p>1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p>5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.</p> <p>6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.</p> <p>7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 151</i> <i>Principi in materia di contabilità</i></p> <p>1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p> <p>7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.</p>

	<p>8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.</p> <p>9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 169</i> <i>Piano esecutivo di gestione</i></p> <p>1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.</p> <p>2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.</p> <p>3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 169</i> <i>Piano esecutivo di gestione</i></p> <p>1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.</p> <p>2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.</p> <p>3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.</p> <p>4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 196</i> <i>Controllo di gestione</i></p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 196</i> <i>Controllo di gestione</i></p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p> <p>3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in mancanza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione</p>

	<p>associata con altri enti limitrofi.</p> <p>4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:</p> <p>a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;</p> <p>b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p> <p>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>5. Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali, di cui all'articolo 228, comma 7.</p> <p>7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti».</p>
<p><i>Articolo 197</i> <i>Modalità del controllo di gestione</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 198</i> <i>Referto del controllo di gestione</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 198-bis</i> <i>Comunicazione del referto</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 234</i> <i>Organo di revisione economico-finanziario</i></p> <p>1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.</p> <p>2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:</p> <p>a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;</p> <p>b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;</p> <p>c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.</p>	<p><i>Art. 234</i> <i>Organo di revisione economico-finanziario</i></p> <p>1. Salva diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.</p> <p>2 I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:</p> <p>a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p> <p>b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore</p>

<p>4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.</p>	<p>dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.</p> <p>3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un revisore unico</p> <p>4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 236</i> <i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori</i></p> <p>1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.</p> <p>2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 236</i> <i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori</i></p> <p>1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.</p> <p>2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 239</i> <i>Funzioni dell'organo di revisione</i></p> <p>1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;</p> <p>b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 239</i> <i>Funzioni dell'organo di revisione</i></p> <p>1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;</p> <p>b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:</p> <p>1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;</p> <p>2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;</p> <p>3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;</p> <p>4) proposte di ricorso all'indebitamento;</p> <p>5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;</p> <p>6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;</p> <p>7) proposte di regolamento di contabilità, economa-</p>

<p>c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.</p> <p>d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;</p> <p>e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;</p> <p>f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.</p> <p>2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:</p> <p>a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;</p> <p>b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.</p> <p>3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.</p> <p>4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.</p> <p>5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.</p> <p>6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.</p>	<p>to-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.</p> <p>c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.</p> <p>c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.</p> <p>d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;</p> <p>e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;</p> <p>f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.</p> <p>1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.</p> <p>2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:</p> <p>a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;</p> <p>b) da parte del responsabile del servizio finanziario le</p>
---	---

	<p>attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.</p> <p>3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.</p> <p>4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.</p> <p>5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.</p> <p>6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.</p>
<p><i>Articolo 27</i> <i>Natura e ruolo (Comunità Montane)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Articolo 28</i> <i>Funzioni (Comunità Montane)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Articolo 29</i> <i>Comunità isolate o di arcipelago</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Articolo 35</i> <i>Norma transitoria</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>